

REGIONE BASILICATA  
DIPARTIMENTO PRESIDENZA DELLA GIUNTA  
UFFICIO SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

**Bando pubblico per lo sviluppo della rete a Banda Larga nelle aree a fallimento di mercato  
finalizzato al superamento del digital divide.**  
Regime di aiuto n. 646/2009, decisione C(2010) 2956 del 30/04/2010 e successivo aiuto di stato

**ALLEGATO E “Schema di Convenzione”**

## Schema di Convenzione

per la concessione di un finanziamento per un programma di investimenti per la diffusione di servizi di connettività avanzata nelle aree non raggiunte o non adeguatamente raggiunte dal servizio di connettività a causa del fallimento di mercato nella regione Basilicata

### Tra

la Regione Basilicata, di seguito per brevità denominata anche solo "Regione", con sede in Potenza, via Vincenzo Verrastro n. 4 (codice fiscale 80002950766), rappresentata dal suo Presidente pro tempore Dott. Vito De Filippo domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente;

### e

l'impresa (R.T.I. o G.E.I.E.), con sede in ....., via ....., (partita IVA n ..... ) rappresentata dal sig. .... nato a ..... il ..... - C.F....., nella qualità di ....., nominato con atto del....., d'ora in poi Beneficiario

## Premesso

- 1) che, nel presente documento ed in tutti i suoi allegati, ai seguenti termini viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

**Concedente:** la Regione Basilicata;

**Bando:** bando pubblico spedito dalla Concedente in..... all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee;

**c.c.:** Codice Civile;

**Beneficiario:** (impresa)..... con sede a .....

**Progetto di investimento:** piano tecnico-economico, che deve essere realizzato dal Beneficiario, per fornire servizi di connettività avanzata in tutte le aree del territorio regionale non coperte;

**Finanziamento:** la dotazione concessa al Beneficiario per la realizzazione del progetto di investimento;

**Forza maggiore:** quelle circostanze imprevedibili che non possono essere evitate o limitate dalla parte che ne sia affetta e che impediscono, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni di cui alla Convenzione da parte della stessa. La casistica di Forza Maggiore include a titolo esemplificativo:

- a) guerre, dichiarate o meno, rivoluzioni, sommosse, invasioni, conflitti armati, atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) scioperi a carattere nazionale o locale (diversi da scioperi aziendali del Beneficiario) o occupazioni di siti in relazione a manifestazioni di protesta di categoria, a carattere nazionale o locale;
- c) esplosioni, incendi, alluvioni, terremoti o simili eventi;
- d) il reperimento di siti archeologici, siti inquinati, rifiuti pericolosi o nocivi e discariche non autorizzate;

- e) il ritardo o mancato rilascio di una qualunque delle autorizzazioni amministrative per causa non imputabile al Beneficiario;
  - f) modifiche legislative, fiscali o regolamentari o provvedimenti di autorità pubbliche successivi alla firma di questa Convenzione;
- 2) che il Concedente si avvale della presente Convenzione per incentivare la realizzazione di un Progetto di Investimento che è ordinato alla diffusione di servizi di connettività avanzata nelle aree non raggiunte o non adeguatamente raggiunte dal servizio di connettività a causa del fallimento di mercato nella regione Basilicata;
  - 3) che il Beneficiario, che è stato individuato nella procedura di evidenza pubblica, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a realizzare il “Progetto di investimento” - così come approvato all’esito della procedura dal Concedente -ed a fornire i beni, eseguire le opere e a prestare i servizi ivi descritti, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
  - 4) che il Beneficiario dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, nonché da tutti gli atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del Progetto da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la stipula della presente Convenzione.

Ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art.1. Valore delle premesse e degli allegati, norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante della Convenzione. In ogni caso, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti:

**a. Bando**

**b. Disciplinare di gara**

**c. Specifiche Tecniche**

**d. Identificazione delle Aree soggette all’intervento**

**e. Progetto di investimento**

2. Resta fermo che in caso di contrasto tra gli stessi o tra essi e la presente Convenzione varrà il seguente ordine: 1) Convenzione; 2) gli atti di cui al punto precedente nell’ordine ivi indicato.

3. L’esecuzione della Convenzione è regolata:

a) dalle clausole della presente Convenzione e dai documenti di cui all’art. 1.1;

b) dal D.Lgs. del 1 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

c) dal D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 “Codice della pubblica amministrazione digitale”;

d) dalla L. 13 agosto 2010, n. 136;

e) dal codice civile (c.c.) e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti.

4. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula della presente Convenzione. In tal caso, fatta salva l’ipotesi di

sopravvenuta impossibilità (totale o parziale), ciascuna Parte, sin d'ora, rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, fermo restando quanto previsto dalla presente Convenzione. Le Parti negozieranno, in buona fede, le modifiche contrattuali necessarie per eseguire le finalità di cui al paragrafo 1 del Bando.

5. Nel caso in cui una o più previsioni della presente Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della presente Convenzione.

6. Nei casi di cui ai punti precedenti (4 e 5), le Parti sostituiranno alle previsioni del presente Convenzione - risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili - altre previsioni, legalmente consentite, che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e che assicurino un'esecuzione della presente Convenzione conforme allo spirito del medesimo ed agli scopi intesi dalle Parti.

## **Art. 2. Oggetto della Convenzione e Principali diritti e obblighi delle Parti**

1. Con la presente Convenzione, e con le modalità e i contenuti qui previsti, il Beneficiario si impegna ad eseguire il Progetto di investimento.

2. Per contro la Concedente si impegna ad erogare il Finanziamento con le modalità ed i tempi di cui all'art. 11 della presente Convenzione.

## **Art. 3. Obblighi del Beneficiario**

1. Il Beneficiario, oltre a quanto espressamente specificato dalla presente Convenzione, si obbliga comunque a:

- offrire accesso, in modalità wholesale, interconnessione ad altri operatori e il diritto di utilizzo dei locali di proprietà o in disponibilità secondo le specifiche di cui all'Allegato Specifiche Tecniche, nei termini ed alle condizioni conformi agli obblighi di trasparenza, non discriminazione e ragionevolezza imposti dall'Autorità nazionale. L'accesso wholesale dovrà essere garantito per un periodo di tempo pari ad almeno 84 (ottantaquattro) mesi; le condizioni economiche di accesso wholesale, ai locali e alle altre risorse di rete, dovranno rispettare anch'esse la regolamentazione nazionale vigente indipendentemente dal potere di mercato;
- accendere il servizio a tutte le utenze potenziali presentate nel Progetto di investimento che ne facciano richiesta nei tempi e nelle modalità previste dal presente Bando e dai suoi allegati;
- offrire i servizi di connettività avanzata all'utente finale nelle aree di cui all'Allegato B **Aree oggetto dell'intervento**, alle stesse condizioni praticate nel resto del territorio nazionale per le stesse tipologie di servizi;
- fornire cartografie e dati tecnici relativi ai cavidotti utilizzati, siano essi in affitto o di nuova posa, alle antenne installate ed alla infrastruttura nel suo complesso;
- fornire al referente per la verifica tecnico-amministrativa l'accesso alle clausole contrattuali relative agli accordi e ai contratti di fornitura wholesale stipulati con terze parti;
- mantenere la proprietà dei beni e delle opere realizzati e acquistati, nell'ambito del Progetto di investimento, per almeno 84 (ottantaquattro) mesi;
- rispettare le linee guida per la rendicontazione che verranno pubblicate con successivi provvedimenti;
- conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;

- impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dalla presente convenzione con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
- predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto e per tutte le attività svolte riguardanti la rete sovvenzionata, al fine di evidenziare chiaramente i costi e i ricavi provenienti dallo sfruttamento dell'infrastruttura sovvenzionata.

#### **Art. 4. Durata**

1. Il beneficiario si obbliga a realizzare l'intervento nel termine di .....
2. La durata del Progetto di investimento è pari a 48 (quarantotto) mesi.
3. La durata del periodo di monitoraggio è pari a 48 (quarantotto) mesi, equivalente alla durata del Progetto di investimento.
4. L'efficacia della Convenzione cessa con l'avvenuta estinzione o adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla medesima.

#### **Art. 5. Progetti esecutivi e attivazione degli interventi**

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della presente Convenzione, il Beneficiario dovrà fornire i piani di attività relativi agli interventi previsti nel Progetto di investimento (cronoprogramma, localizzazione e modalità di attivazione).
2. Tali piani di attività possono essere oggetto di modifiche o variazioni con accordo scritto tra i responsabili dell'esecuzione.
3. Il Beneficiario, di volta in volta, comunica alla Regione l'avvenuta attivazione dei servizi, al fine di procedere alla relativa verifica tecnico-amministrativa, secondo quanto previsto al successivo art. 8.

#### **Art. 6. Responsabili della esecuzione**

1. La Regione nominerà il Responsabile del procedimento per coordinare le attività di vigilanza e verifica della piena e corretta esecuzione della convenzione, fermo restando che funzionari di altre Amministrazioni, nei casi previsti dalla legislazione vigente, potranno effettuare i doverosi controlli e verifiche.
2. Analogamente il Beneficiario dovrà nominare un proprio Responsabile (Capo progetto), che collaborerà con il Responsabile del procedimento nello svolgimento delle attività di esecuzione, con particolare riguardo alle attività relative alla relativa verifica tecnico-amministrativa ed alla realizzazione degli interventi.

#### **Art. 7. Cauzione**

1. Le Parti danno atto che a garanzia dell'adempimento degli obblighi del Beneficiario nascenti dalla presente Convenzione - ivi compreso l'obbligo di corrispondere le penali di cui all'art. 17, ovvero alle obbligazioni che scaturiscono nel caso in cui si verifichi la risoluzione della Convenzione – il Beneficiario ha prestato cauzione di importo di euro ..... ossia pari al 15% del Finanziamento mediante fideiussione bancaria/polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ e relativa appendice integrativa n. \_\_\_\_\_, entrambe di data \_\_\_\_\_, rilasciate dalla \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, .....e ne ha consegnato, contestualmente alla stipula della presente Convenzione, il relativo titolo.

**2.** Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Committente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni sopraindicate, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c. La cauzione è rilasciata secondo le formalità indicate nel bando e con le integrazioni da esso richieste.

La cauzione dovrà:

- a) prevedere che l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi del premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto alla Regione e che imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico della Regione;
- b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
- c) prevedere che il garante è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito; che si obbliga a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dalla Regione a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo;
- d) prevedere che il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento, saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi al tasso legale e che si darà corso al versamento richiesto dalla Regione anche nel caso in cui l'aggiudicatario sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;
- e) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 1 e 2, del codice civile;
- f) prevedere che il foro competente sarà quello di Potenza.

**3.** La garanzia opera nei confronti della Concedente a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

**4.** La garanzia rimarrà vincolata per tutta la durata della Convenzione e verrà progressivamente svincolata come segue:

- nel limite del 60% (sessanta per cento) dell'iniziale importo garantito a seguito dell'ultima verifica tecnico-amministrativa positiva;
- nel limite dell'ulteriore 40% (quaranta per cento) dell'iniziale importo garantito a seguito della verifica della rendicontazione finale qualora risultassero ricavi inferiori e/o costi superiori da quanto inizialmente previsto nel business plan. In caso contrario lo svincolo avverrà quando l'assegnatario assolverà agli oneri di restituzione previsti dalla convenzione.

**5.** In ogni altro caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente.

**6.** Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Beneficiario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente e a prescindere dall'eventuale insorto contenzioso.

## **Art. 8. Verifica Tecnico-amministrativa**

1. Le attività di verifica tecnico-amministrativa verranno effettuate entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione - nelle forme concordate - da parte del Beneficiario dell'installazione delle infrastrutture funzionali all'erogazione dei servizi a connettività avanzata.
2. L'attività è diretta alla verifica della conformità delle infrastrutture e dei servizi erogati a quanto indicato nella presente convenzione, nell'Allegato A "Specifiche tecniche", nel Progetto di investimento e nei Piani di attività presentati.
3. Le parti concorderanno il giorno, ora e luogo fissati dello svolgimento delle verifiche in situ.
4. Di tali verifiche verrà redatto specifico verbale firmato dai verificatori incaricati dalla Regione e, se presenti, controfirmato dagli incaricati del Beneficiario per presa visione.
5. Nel caso di esito non positivo delle verifiche, sarà possibile:
  - a) dichiarare quanto posto ad esame "rivedibile", in quanto, seppur non perfettamente aderente alle prescrizioni contrattuali, può, entro il tempo massimo di 60 (sessanta) giorni, essere reso conforme alle prescrizioni fissate, rinviando quindi la verifica tecnica tecnico-amministrativa a data da fissare, non superiore comunque a 60 (sessanta) giorni dalla prima seduta;
  - b) dichiarare "esame negativo", se vengono riscontrate sostanziali violazioni delle prescrizioni contrattuali e/o dei requisiti tecnici, indicati nell'Allegato A "Specifiche tecniche" alla presente convenzione. In tale caso non sarà dovuto parte del finanziamento riferito pro quota a dette attività, ferma restando la facoltà della Regione di dichiarare la revoca totale del finanziamento oltre che procedere all'irrogazione delle penali previste.

## **Art. 9. Monitoraggio**

1. Al fine di consentire alla Regione un efficace controllo e monitoraggio, l'OPC assegnatario dovrà tenere a disposizione, a far data dalla stipula della convenzione, le evidenze contabili dalle quali risultino distintamente i costi e i ricavi derivanti dalla realizzazione del progetto, nonché i relativi parametri di imputazione.
2. La durata del periodo di monitoraggio è pari a 48 (quarantotto) mesi, equivalente alla durata del Progetto di investimento come indicato all'art. 4.

## **Art. 10. Rendicontazione**

1. Con la rendicontazione il Beneficiario dovrà dare atto dell'avveramento delle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie previste nel business plan, evidenziandone e motivandone eventuali scostamenti, sia positivi sia negativi.
2. A tali fini il Beneficiario sarà tenuto a inviare la relativa documentazione alla Regione entro i seguenti termini:
  - a) 180 (centottanta) giorni dalla fine dell'anno di riferimento per la rendicontazione annuale dei costi e dei ricavi;
  - b) 180 (centottanta) giorni dalla data finale del periodo di monitoraggio per la rendicontazione finale;
  - c) 180 (centottanta) giorni dalla fine del trimestre di riferimento per la rendicontazione degli investimenti effettuati e posti in uso per l'erogazione della tranche di finanziamento.

3. La documentazione da inviare consiste nel modello di rendicontazione e dall'elencazione degli estremi identificativi delle voci di costo e di ricavo utilizzate per la compilazione di detto modello, quali, a titolo esemplificativo, il numero di fattura, il documento di trasporto, etc.

4. La Regione si riserva di chiedere l'invio di ulteriore documentazione.

Successivamente alla ricezione del modello, la Regione, a mezzo di propri incaricati, procederà alla verifica presso la sede indicata dal beneficiario, che dovrà essere nel territorio della Repubblica Italiana, della documentazione probatoria. A tal fine il Beneficiario fornirà la massima collaborazione.

5. Il Beneficiario deve predisporre e tenere a disposizione i documenti descrittivi dello stato di avanzamento del progetto e tutta la documentazione probatoria della spesa relativa per la durata di 10 (dieci) anni dalla conclusione del progetto.

## **Art. 11. Importo ed erogazione del finanziamento**

1. L'importo del finanziamento è di euro..... pari al ..% dell'investimento complessivo.

2. La Regione erogherà il finanziamento secondo le seguenti modalità:

- **30 %** (trenta per cento) alla presentazione dei piani di attività. Tale percentuale potrà raggiungere sino al 50 % (cinquanta per cento), per le sole spese materiali, degli investimenti sostenuti dal PSR Basilicata;

- **65 %** (sessantacinque per cento) in tranches trimestrali, in misura proporzionale agli investimenti effettuati e posti in uso nel corso del trimestre di riferimento rispetto al totale degli investimenti previsti nel business plan;

- **5 %** (cinque per cento) a seguito dell'approvazione dell'ultima verifica tecnico amministrativa positiva.

3. Il Beneficiario farà pervenire trimestralmente (aprile anno x, luglio anno x, ottobre anno x e gennaio anno x+1, rispettivamente per le realizzazioni relative al primo, secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno x) alla Regione la richiesta di erogazione delle tranches di finanziamento.

4. Le erogazioni saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dei documenti amministrativi normativamente e convenzionalmente previsti, fatto salvo la verifica di cui all'art. 8 positiva.

5. L'accredito delle somme dovute avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, codice IBAN ..... presso .....

6. Il Beneficiario si impegna a comunicare ogni variazione sulle modalità di accredito.

## **Art. 12. Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. È fatto obbligo al Beneficiario di rispettare le norme sulla tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla Regione Basilicata inerenti la presente convenzione, in attuazione dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 successivamente modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

2. Al fine di cui sopra, il Beneficiario dichiara gli estremi del conto corrente bancario dedicato su cui la Regione Basilicata dovrà effettuare i pagamenti:

- IBAN: .....



e che le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto stesso sono:  
.....  
.....

3. La presente convenzione si intende risolta di diritto in presenza anche di una sola transazione finanziaria eseguita in violazione alle suddette prescrizioni.

### **Art. 13. Variazioni**

1. In caso di eventuali variazioni al progetto ammesso a finanziamento, deve essere richiesta attraverso opportuna e preventiva comunicazione, autorizzazione vincolante a procedere al Responsabile del Procedimento. Non saranno comunque ammesse variazioni che:

- necessitino di un incremento dell'importo approvato dalla Concedente di concessione del Finanziamento;
- determinino pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente Convenzione.

### **Art. 14. Pubblicità**

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, (via web, a mezzo stampa, nell'offerta commerciale – volantini, affissioni, ecc.) che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Basilicata, in applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 (art. 69), del regolamento (CE) 1828/2006 e secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione.

2. Inoltre in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1828/2006 il soggetto beneficiario, durante l'attuazione dell'operazione, deve obbligatoriamente installare un cartello nel luogo in cui sono realizzati gli interventi; quando l'intervento sarà completato il cartello, dovrà essere sostituito da una targa esplicativa permanente.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a differenziare la cartellonistica, in funzione del fondo col quale vengono finanziati gli interventi. Per quanto altro non specificato, valgono le regole stabilite nel Piano di Comunicazione del PO FESR Basilicata 2007/2013 e nel Piano di Comunicazione del PSR FEASR Basilicata 2007/2013.

### **Art. 15. Sospensione della erogazione**

1. La Concedente, al fine di tutelarsi efficacemente avverso eventuali inadempimenti delle clausole convenzionali può, fatta salva l'applicazione delle penali o il ricorso alla revoca, sospendere l'erogazione del finanziamento fino a che non si verifichi il puntuale adempimento agli obblighi di convenzione.

### **Art. 16. Recesso**

1. La Concedente potrà recedere unilateralmente dalla Convenzione in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse (anche relative alla intervenuta obsolescenza o inutilità del progetto) con preavviso di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al beneficiario a mezzo di raccomandata A/R.

2. In caso di recesso il Beneficiario ha diritto alla erogazione delle sole quote di finanziamento relative alle attività adempiute secondo le condizioni di convenzione fino alla data di efficacia del recesso, esclusa ogni altra pretesa.

3. L'eventuale recesso non pregiudica il monitoraggio della redditività della parte di investimento eseguita al fine di eventuale recupero del finanziamento erogato.

## **Art. 17. Restituzione del finanziamento**

1. Qualora in sede di rendicontazione finale venga riscontrato che il Beneficiario abbia realizzato ricavi superiori o costi inferiori a quanto inizialmente previsto nel business plan del Progetto di investimento, questi dovrà restituire la quota di Finanziamento secondo l'applicazione della formula di seguito riportata:

$$R_{max} = (C * WACC) + Amm + Cop$$

dove si intende che il tetto massimo ai ricavi ( $R_{max}$ ) è dato da:

C = il capitale investito dal Beneficiario

WACC = il tasso di remunerazione rappresentativo del costo medio delle risorse utilizzate

Amm = ammortamenti previsti in relazione al capitale investito dal Beneficiario

Cop = costi operativi per lo svolgimento dell'attività.

2. La formula di determinazione dei ricavi massimi annuali prevede le seguenti regole applicative:

- a) I ricavi saranno misurati su base annua e per ciascuno degli anni del quadriennio di operatività (a partire dalla data di attivazione del primo contratto a seguito di verifica tecnico-amministrativa finale positiva e comunque entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi dall'avvio del progetto). Al termine del periodo di monitoraggio, in caso di ricavi superiori a quelli massimi, tale differenza (c.d. redditività in eccesso) dovrà essere restituita dal Beneficiario o reinvestita in nuove infrastrutture. In caso di ricavi inferiori a quelli massimi nulla sarà dovuto al Beneficiario. La parte di finanziamento pubblico da restituire o reinvestire sarà pari alla quota parte di aiuto pubblico concesso, rispetto alla redditività in eccesso. La formula è applicata in via differenziale rispetto alla attuale (eventuale) struttura di ricavo e costo del Beneficiario nelle zone oggetto dell'intervento, interessate dalle infrastrutture realizzate in relazione all'oggetto del finanziamento concesso con la presente Convenzione.
- b) Le componenti rilevanti ai fini dell'applicazione della formula sono:
  - i. i costi operativi sostenuti dal Beneficiario per l'erogazione del servizio, con esclusione di quelli necessari alla realizzazione dell'infrastruttura; i costi inclusi nella formula differiscono pertanto da quelli ammissibili, facenti riferimento alla fase di realizzazione dell'infrastruttura e, pertanto, in linea di principio precedenti la fase di operatività. Esempi di costi operativi inclusi nella formula sono i costi comunicazione e sensibilizzazione del territorio, i costi di gestione e manutenzione dell'infrastruttura (personale, energia elettrica, guasti, ecc.), con riferimento alle sole componenti direttamente imputabili al progetto e/o ad esso riconducibili, sulla base di criteri di imputazione, oggetto di monitoraggio;
  - ii. gli ammortamenti relativi all'infrastruttura realizzata, che saranno calcolati sul capitale investito dal Beneficiario, prendendo convenzionalmente a riferimento una vita utile pari a 4 anni;
  - iii. la remunerazione del capitale investito del Beneficiario calcolata al tasso del 10,2% (diecivirgoladueper cento).

3. La Regione si riserva di richiedere al Beneficiario di utilizzare il finanziamento eccedente per:

- l'estensione dei servizi di connettività avanzata nei territori eventualmente non coperti dal servizio;
- migliorare ulteriormente la qualità del servizio nelle aree coinvolte dall'intervento.

La richiesta dovrà essere formulata in forma scritta dal Responsabile del procedimento entro 90 (novanta) giorni dalla rendicontazione finale.

4. In assenza di formalizzazione dell'accordo sull'utilizzo del finanziamento eccedente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione del finanziamento eccedente entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni.

## **Art. 18. Revoca del finanziamento e penali**

1. Il Finanziamento riconosciuto al Beneficiario e la presente Convenzione potranno essere revocati nel caso di:

- gravi inadempimenti agli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- mancato rispetto delle tempistiche previste;
- mancato rispetto dei termini a conformare entro 15 (quindici) giorni le proprie attività alle prescrizioni fornite dal Responsabile della Concedente, nel caso in cui la verifica del rispetto del piano di attività dia esito negativo;
- non conformità nel contenuto e nei risultati del Progetto di investimento;
- mancato scioglimento delle riserve riscontrato in fase di chiusura delle verifiche tecnico-amministrative di cui all'art. 8;
- inadeguato supporto documentale alla rendicontazione;
- mancata trasmissione delle informazioni previste dalla presente Convenzione alla Concedente.

2. **In tali casi, la Concedente - previa contestazione degli inadempimenti ed esaminate le controdeduzioni che dovranno pervenire nel termine di 15 (quindici) giorni. dalla ricezione delle contestazioni – potrà dichiarare l'avvenuta revoca della Convenzione e del Finanziamento da restituirsi maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale dalla data dell'erogazione. Resta ferma la responsabilità del Beneficiario per il danno subito dal Concedente.**

3. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in particolare per il “mancato rispetto delle tempistiche previste”, salvo i casi di forza maggiore, la Concedente potrà addebitare alla controparte le seguenti penali:

- qualora la percentuale della “disponibilità dei circuiti di rete” risulti inferiore a quella prevista dal livello di servizio (**98,0%**), come indicato nell'Allegato A **Specifiche Tecniche**, per ogni **0,01** di scostamento (percentuale rilevata meno percentuale prevista dal livello di servizio) potrà essere applicata una penale il cui importo sarà pari al **finanziamento** moltiplicato per un valore compreso tra **0,001** e **0,15** in relazione allo scostamento rispetto al valore obiettivo;
- qualora la percentuale del “tempo di risoluzione interventi di rete” risulti inferiore a quella prevista dal livello di servizio (**24** ore nel **75,0%** dei casi e **48** ore nel **99,0%** dei casi), come indicato nell'Allegato A **Specifiche Tecniche**, per ogni **0,01** di scostamento (percentuale rilevata meno percentuale prevista dal livello di servizio) potrà essere applicata una penale il

cui importo sarà pari al **finanziamento** moltiplicato per un valore compreso tra **0,001** e **0,15** in relazione allo scostamento rispetto al valore obiettivo;

- qualora la percentuale del “tempo di attivazione del servizio” risulti inferiore a quella prevista dal livello di servizio (**10** giorni nel **90,0%** dei casi), come indicato nell’Allegato A **Specifiche Tecniche**, per ogni **0,01** di scostamento (percentuale rilevata meno percentuale prevista dal livello di servizio) potrà essere applicata una penale il cui importo sarà pari al **finanziamento** moltiplicato per un valore compreso tra **0,001** e **0,15** in relazione allo scostamento rispetto al valore obiettivo;
- qualora la percentuale delle “utenze potenziali coperte” risulti inferiore a quella prevista dal livello di servizio (**90,0%**), come indicato nell’Allegato A **Specifiche Tecniche**, per ogni **0,01** di scostamento (percentuale rilevata meno percentuale prevista dal livello di servizio) potrà essere applicata una penale il cui importo sarà pari al **finanziamento** moltiplicato per un valore compreso tra **0,001** e **0,15** in relazione allo scostamento rispetto al valore obiettivo.

4. In caso di inadempimento a tutti gli altri obblighi previsti ed in particolare:

- non conformità nel contenuto e nei risultati del Progetto di investimento;
- mancato scioglimento delle riserve riscontrato in fase di chiusura delle verifiche tecnico-amministrative di cui all’art. 8;
- inadeguato supporto documentale alla rendicontazione;
- mancata trasmissione delle informazioni previste dalla presente Convenzione alla Concedente.

la Concedente potrà addebitare alla controparte una penale forfettaria pari allo **0,5%** del **Finanziamento** per ogni singola inosservanza.

5. L’adempimento che dà luogo all’applicazione delle penali sarà contestato alla Società con lettera raccomandata AR, con invito a contro dedurre entro i 15 (quindici) giorni successivi. Dopodiché la Concedente potrà applicare la penale tenuto conto delle giustificazioni pervenute.

## **Art. 19. Impossibilità sopravvenuta**

1. In tutti i casi in cui, per cause non dominabili né prevedibili dalle Parti, tra cui le ipotesi di Forza Maggiore, le attività cui il Beneficiario è tenuto siano divenute impossibili, la presente Convenzione perderà efficacia. Rimarrà fermo l’obbligo della Concedente di liquidare la quota di finanziamento relativa alle attività eseguite.

2. La predetta disposizione non si applica ai casi in cui l’evento di Forza Maggiore non impedisce l’adempimento del Beneficiario, ma lo rende solo più gravoso. Nel caso resta ferma la disciplina della Convenzione e nulla sarà dovuto dalla Concedente al Beneficiario ad alcun titolo.

## **Art. 20. Riservatezza**

1. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative alla presente Convenzione o acquisite in base alla stessa, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e in ogni caso, se compatibile con la disciplina vigente, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza da parte dei terzi a cui le

sudette informazioni vengono rivelate nei limiti sopra previsti, sostanzialmente uguali a quelli del presente articolo.

2. L'obbligo di cui al punto 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione.
3. L'obbligo di cui al punto 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio per motivi diversi dall'inadempimento di una Parte.
4. Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. Le Parti si impegnano ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza di tutte le obbligazioni connesse alla stipula della presente Convenzione o alla eventuale revoca risoluzione e/o recesso dalla stessa. Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza agli obblighi di cui al presente articolo, la Parte che ha subito l'inadempimento ha diritto al risarcimento del danno, fatto salvo che l'inadempimento integri un presupposto per la revoca del finanziamento (art. 17).

## **Art. 21. Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Convenzione circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Convenzione medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Committente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente Convenzione, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dello stesso Convenzione.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del Convenzione, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, nelle forme consentite, tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 7 e ss. del D. Lgs. n. 196/2003.

## **Art. 22. Trasparenza**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Beneficiario espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
  - di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

- di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e la legge n. 287/1990 e s.m. e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del punto 1, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto, a seguito di comunicazione della Concedente, mediante lettera raccomandata A.R. con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente.

## **Art. 23. Miscellanea**

1. Le Parti dichiarano e garantiscono quanto segue:

- a) **ciascuna delle Parti è regolarmente costituita ed esistente, in conformità alle leggi vigenti ed al proprio atto costitutivo e statuto ed ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività svolta, nonché ai fini della stipula della presente Convenzione e di ogni altro connesso o conseguente;**
- b) **la stipula della presente Convenzione e di ogni altro connesso e conseguente è conforme al proprio atto costitutivo e/o al raggiungimento del proprio scopo istituzionale;**
- c) **i rappresentanti delle Parti che sottoscrivono la presente Convenzione sono muniti dei poteri necessari ad impegnare legalmente le Parti stesse;**
- d) **né la stipulazione, né l'esecuzione della presente Convenzione e di ogni altro connesso e conseguente viola alcuna disposizione di legge o regolamento o provvedimento amministrativo o giudiziario applicabile, né costituisce violazione di accordi che le Parti abbiano in essere con terzi;**
- e) **ciascuna delle Parti è o sarà in possesso di ogni autorizzazione necessaria a validamente concludere e dare esecuzione alla presente Convenzione e di ogni altro connesso o conseguente;**
- f) **nessuna delle Parti si trova in stato di insolvenza;**
- g) **il Beneficiario non è stato dichiarato fallito né - per quanto a conoscenza del medesimo - è stata intrapresa alcuna azione per dichiararne il fallimento o per assoggettarlo ad una qualsiasi procedura concorsuale, comprese l'amministrazione controllata o straordinaria, il concordato preventivo o fallimentare.**

2. Nel caso in cui le dichiarazioni e le garanzie sopra indicate si rivelassero non esattamente conformi al vero, la Parte che ha prestato tale dichiarazione o garanzia sarà obbligata a pagare all'altra l'intero ammontare di ogni costo, perdita o danno, comunque sofferto a causa della non veridicità di tale dichiarazione e garanzia.

## **Art. 24. Controversie**

1. In relazione ad ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, le Parti sono tenute a comporre bonariamente la medesima. A tal fine il responsabile del procedimento provvederà a convocare il responsabile (capo progetto) per il Beneficiario entro 5 (cinque) giorni, dall'insorgere della controversia e a sottoporre una soluzione, dando a quest'ultimo un congruo termine per valutare ed accettare la soluzione.

2. In difetto di accettazione nel termine o di rifiuto espresso, la questione potrà essere devoluta alla decisione dell'autorità giudiziaria competente, nei confronti della quale le Parti riconoscono, sin d'ora, esclusiva competenza.

3. Lo svolgimento della predetta doverosa procedura non sospende l'efficacia degli obblighi nascenti da Convenzione.

4. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Concedente e il Beneficiario sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.

## **Art. 25. Clausola finale**

1. La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, dispongono che qualunque modifica alla presente Convenzione non potrà aver luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

2. Non esistono accordi verbali accessori alla presente Convenzione.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione (o di parte di essa) da parte della Concedente non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti alla medesima spettanti che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

## **Art. 26. Spese**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse sosterrà integralmente a proprio carico tutte le spese necessarie per l'esecuzione di quanto qui previsto, nonché le spese relative ai rispettivi consulenti e professionisti.

2. Sono a carico del Beneficiario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali relativi alla sottoscrizione della presente Convenzione, ad eccezione di quelli che per legge fanno carico alla Concedente.

## **Art. 27. Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata a mezzo di lettera raccomandata A.R. o telegramma, o al momento di accusazione di ricevuta mediante apposita dichiarazione scritta (anche a mezzo telefax) se effettuata via telefax, sempre che sia indirizzata come segue:

Al responsabile del procedimento per la Concedente: Dr. Nicola Antonio Coluzzi

Ufficio Società dell'Informazione – Regione Basilicata

Via Vincenzo Verrastro, 4

85100 P O T E N Z A (PZ)

Fax. 0971/668339

Responsabile (capo progetto) per il Beneficiario:

c/o

.....

.....ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di questa Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni.

.....

\_\_\_\_\_

Regione Basilicata

\_\_\_\_\_



**Clausola di approvazione espressa**

1. Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_  
della impresa \_\_\_\_\_  
(Beneficiario) \_\_\_\_\_

**dichiara**

- di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole convenzionali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.;
- di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 2 Oggetto della Convenzione. Principali diritti e obblighi delle Parti; Art. 3 Obblighi del Beneficiario; Art. 8 Verifica tecnico-amministrativa; Art. 9 Monitoraggio; Art. 10 Rendicontazione; Art. 11 Importo ed erogazione del finanziamento; Art. 13 Variazioni; Art. 15 Sospensione dell'erogazione; Art. 16 Recesso; Art. 17 Restituzione del finanziamento; Art. 18 Revoca e penali; Art. 19 Impossibilità sopravvenuta; Art. 24 Controversie; Art. 26 Spese.

.....

\_\_\_\_\_

Regione Basilicata

\_\_\_\_\_

## Allegato 2

### Modello di rendicontazione

#### FLUSSI DI CASSA E NP

	Anno X	Anno X+1	Anno X+2	$\Sigma$ Anni	$\Delta +$	$\Delta -$
--	-----------	-------------	-------------	---------------	------------	------------

<b>Flusso di cassa</b>						
<i>Entrate</i>						
<i>Uscite</i>						
<i>Imposte su PBIT</i>						
Flusso di cassa disponibile after taxes						
Flusso di cassa disponibile after taxes attualizzato /FCA)						
FCA Cumulato (NPV)						



<b>RICAVI</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>BENEFITS ANALYSIS</b>						
<b>Ricavi da vendita di servizi</b>						
.....						
.....						
.....						
.....						
<b>Finanziamento</b>						